

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1956

(70^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

« Difesa della genuinità del burro » (1533)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 751, 760, 761, 763, 764, 765, 768, 769, 770
ALBERTI	758
CAPUA, Sottosegretario di Stato per l'agri- cultura e le foreste	762, 763, 764, 765, 767, 768, 769, 770
CARELLI	752, 755, 763, 767, 768
DARDANELLI	759, 768
DE GIOVINE, relatore	751, 761, 762, 763, 768, 769, 770
DI ROCCO	767
FABBRI	754, 763, 764, 765
FANTUZZI	759, 760, 764
FERRARI	762, 767, 768, 770
MERLIN	756
MONNI	756, 762, 764, 767, 768, 769
PORCELLINI	754, 755, 756
RAGNO	767, 768, 769, 770
RISTORI	754, 756, 768
ROGADEO	757, 770

La seduta è aperta alle ore 9,35.

Sono presenti i senatori: Bosis, Carelli, Dardanelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Ferrari,

Grammatico, Liberali, Merlin Umberto, Monni, Pallastrelli, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salomone, Spezzano e Tripepi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bosi e Sereni, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Fantuzzi e Pucci.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Alberti e Porcellini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Capua.

FERRARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Difesa della genuinità del burro » (1533).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Difesa della genuinità del burro ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE GIOVINE, relatore. Onorevoli colleghi, una delle cause concorrenti della crisi dei prodotti agricoli, crisi di collocamento e di prezzo, è certo rappresentata dall'immissione indiscriminata sul mercato di prodotti succedanei. Tipico il caso del burro, che trova facile concorrenza da parte di altri prodotti che di burro — intendendo per questo il prodotto confezionato esclusivamente con latte di vacca — hanno solo la denominazione e l'apparenza, spesso tale da trarre in inganno il consumatore più smaliziato.

Non solo nei mercati e nelle rivendite sono offerti al pubblico come burro pani di margarina o in genere di grassi idrogenati, ma vi è un attivissimo piccolo commercio da parte di rivenditori ambulanti, che specialmente nei centri di provincia girano per le case smaltendo merce sofisticata.

Il fenomeno è tanto più preoccupante oggi in quanto mentre sorge la necessità di incrementare le colture di foraggiere al posto di altre colture esuberanti, come riso, barbabietole e anche grano tenero, è in atto una pesante crisi del latte e dei suoi derivati e fra questi il burro.

Il legislatore si è sempre preoccupato di difendere il burro, genere di facile confezione e di largo consumo, dalle sofisticazioni ma quasi esclusivamente ai fini igienico-sanitari, per la difesa del consumatore; e quindi le norme esistenti hanno avuto scarsa o nessuna efficacia per quanto riguarda la difesa del prodotto.

Infatti il decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, integrato dall'altro 6 aprile 1933, n. 381, stabilisce che cosa debba intendersi per burro, quali le caratteristiche e le forme di garanzia a tutela della sua genuinità, mentre la legge 4 novembre 1951, n. 1316, disciplina la produzione e la vendita della margarina e dei grassi idrogenati alimentari; ma mancano precise norme che impediscano efficacemente l'uso di altre sostanze nella fabbricazione del burro.

Il progetto di legge governativo in esame ribadisce come debba intendersi per burro il prodotto ottenuto esclusivamente dal latte di vacca, ne fissa rigidamente le caratteristiche e le modalità di confezione per l'immissione al commercio, proibendo ogni alterazione e cercando di eliminare ogni possibilità di contraffazione o comunque di impiego di altri grassi. Soprattutto importanti le norme che disciplinano la detenzione ed il commercio sia del burro che della margarina e degli altri grassi alimentari, norme che danno la possibilità di seri accertamenti da parte degli organi di vigilanza. Le sanzioni previste, dalle multe alla reclusione nei casi più gravi e di recidiva, sono adeguate all'importanza del fine che la legge persegue e cioè la tutela dell'integrità dei prodotti e con essa la difesa più efficace della produzione.

Vengono infine in parte abrogate le disposizioni delle precedenti leggi incompatibili con le nuove, ma si richiamano espressamente le norme della legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del Regolamento 1º luglio 1926, n. 1361, con numerose modifiche per quanto riguarda soprattutto gli organi e le modalità di vigilanza.

Accennerò brevemente agli emendamenti che, a mio parere, potrebbero essere apportati al disegno di legge in esame.

La norma dell'articolo 7 vieta la detenzione di qualsiasi grasso non derivato dal latte nei caseifici, burrifici, cremerie, latterie, spacci di latte al minuto, ecc. A questo punto si potrebbe apportare un emendamento soppressivo in merito alle parole « spacci di latte al minuto » in quanto con la parola « latterie » pare sia compreso tutto ciò che riguarda espressamente il latte.

Per quanto riguarda l'articolo 8, se ne porrebbe la modifica in modo da farlo risultare più organico e togliendo nello stesso tempo l'obbligo della bolletta di accompagnamento, che diventa un aggravio eccessivo a cui si può peraltro facilmente sfuggire.

Quanto all'articolo 12, questo dispone che chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 4, 5, 6, 8 e 9, primo comma, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000. Con l'emendamento che si proporrà, viene aggravata l'ammenda e viene anche previsto l'arresto fino a 3 mesi.

All'articolo 13, che recita testualmente:

« Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7 è punito con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

« Nei casi più gravi ed in quello di recidiva, si applica anche la reclusione fino a tre mesi », viene proposta una aggiunta relativa alle disposizioni di cui all'articolo 8, mentre tutto il resto rimane invariato.

Credo pertanto che potremmo passare senz'altro all'esame e alla discussione dei singoli articoli.

CARELLI. Ho letto con attenzione il disegno di legge al nostro esame e debbo dichiarare che a me esso sembra organico e rispondente a quelle esigenze di difesa che da tempo erano prospettate non soltanto dai produttori, ma

anche dai consumatori. Peraltro dobbiamo riconoscere che qualche consumatore fa poca differenza fra burro di latte di vacca e burro di materia diversa, perchè le proteine che troviamo nel vero burro, le troviamo anche nel burro sofisticato con margarina.

La margarina non è che grasso di bue al quale è stata tolta la stearina che è un gliceride. Burro da latte di vacca o margarina potrebbero avere lo stesso valore calorifico ai fini della alimentazione, ma noi dobbiamo tendere soprattutto alla difesa di un settore molto importante della nostra economia, cioè della difesa del settore lattiero-caseario; per difendere questo settore dobbiamo assolutamente impedire che per la produzione del burro siano impiegate sostanze diverse dal latte di vacca.

Questa produzione industriale avviene soprattutto in molte zone dell'Italia settentrionale, mentre nell'Italia meridionale è più diffuso il consumo diretto e la trasformazione del latte in formaggio.

Il latte che viene utilizzato per il burro deve avere determinate caratteristiche ed i burrifici debbono essere organizzati in un determinato modo. Io sono del parere però di non allargare ulteriormente la organizzazione di questi burrifici, di queste cremerie e di insistere invece nell'uso diretto del latte per scopi alimentari.

Ecco perchè, pur approvando con fiducia questo progetto di legge, vorrei rivolgere la raccomandazione al Governo di non estendere eccessivamente l'industrializzazione in questo campo della produzione del burro, specialmente nell'Italia settentrionale. Mentre noi usiamo ora il latte per i bambini, per gli ammalati e per i vecchi, potremmo usare il burro per le persone sane al fine di aumentare e di completare la razione alimentare, che attualmente sembra difettosa per quanto si riferisce al numero delle calorie assorbite.

Ora il fabbisogno dell'Italia oggi è più che coperto dalla nostra produzione. Semmai l'Italia potrebbe affrontare il problema dell'esportazione, ma quando pensiamo che nelle regioni settentrionali dell'Europa esiste una organizzazione perfetta, una produzione perfetta di burro, dobbiamo convincerci di non poter rea-

lizzare una concorrenza razionale contro questi Paesi del nord che fino ad oggi hanno detenuto la palma dell'esportazione del burro; per cui non rimane che migliorare e difendere la produzione attuale, garantire la genuinità del prodotto dando così al consumatore la certezza di consumare burro di latte.

Quanto alla margarina (e qui abbiamo il Sottosegretario che è un competente di biologia e di fisiologia) non vi è alcun pericolo che essa subisca danno dalla concorrenza del burro. Dicono i medici infatti che la margarina si adatta benissimo a coloro che hanno disturbi epatici; quindi non vedo giustificata la preoccupazione dei rivenditori di margarina, i quali possono benissimo affrontare il mercato con la dizione di « burro di margarina », con la sicurezza di trovare clienti che siano in quel particolare stato patologico.

Riassumendo, mi sembra che la nostra produzione attuale di burro di 150 mila quintali all'anno non dovrebbe aumentare; inoltre ritengo che la difesa del burro, con questa legge, è più che sufficiente e che sarà anzi efficacissima, ed infine che le preoccupazioni che hanno i produttori di margarina non abbiano assolutamente ragione di sussistere.

Ho letto il parere della 2ª Commissione, permanente, ed ho visto che esso è favorevole. Quella Commissione si preoccupa solo dei piccoli produttori, ma noi sappiamo oggi che i piccoli produttori, cioè coloro che hanno poche vacche e che producono quindi poco latte, tentano di trasformare questo poco latte, il cui smercio non è remunerativo, in burro, confezionano il loro prodotto con procedimenti casalinghi e vendono questo burro in piazza senza particolari accorgimenti tecnici. Ora per questi piccoli produttori credo che potremmo ugualmente applicare la legge, perchè per essi c'è la possibilità offerta dallo Stato di migliorare l'attrezzatura occorrente per la loro produzione in base ad una legge del 1949 che tutti conosciamo.

Questi piccoli produttori, infatti, possono benissimo acquistare delle impastatrici, delle forme, possono cioè acquistare gli apparecchi necessari alla produzione del burro.

Concludo, dunque, manifestando la fiducia che il provvedimento sarà efficacissimo nella applicazione pratica nell'interesse dei produttori e dei consumatori, ma rinnovo l'invito agli organi competenti a studiare meglio la questione della produzione del burro per esaminare se non convenga migliorare le attrezzature esistenti, evitando però di estendere ulteriormente questa attività, cosa che potrebbe essere controproducente ai fini della nostra economia interna.

RISTORI. Noi non abbiamo delle serie obiezioni pregiudiziali da fare a questo disegno di legge e pertanto, in relazione ad eventuali emendamenti che potranno essere proposti dalla Commissione, decideremo di volta in volta.

FABBRI. Anche noi in linea generale non avremmo delle grandi osservazioni da fare su questo disegno di legge. Siamo d'accordo perchè, una volta tanto, si è pensato a difendere la produzione del burro, non solo, ma a difendere anche il consumatore di fronte a tutta quella pletora di disonesti che si inseriscono sempre nelle attività produttive tentando di sofisticare la genuinità dei nostri prodotti agricoli e creando pertanto difficoltà a coloro che onestamente operano. Costoro potranno trovare in questo disegno di legge anche la loro difesa.

Io avrei, però, vari emendamenti da proporre per chiarire la portata di questo provvedimento e per adattarlo meglio allo scopo per cui è stato proposto; quindi in sede di discussione generale non aggiungerò altro, riservandomi invece, in sede di discussione dei singoli articoli, di proporre degli emendamenti che spero saranno accettati dalla Commissione.

PORCELLINI. Signor Presidente, ho ritenuto opportuno di intervenire alla seduta di questa Commissione dato che oggi si discuteva al primo punto dell'ordine del giorno una questione riguardante un particolare settore dell'agricoltura; essendo io un rappresentante delle provincie di Parma e Piacenza, produttrici in particolare di latte, ho creduto di portare quel po' di esperienza che ho in materia.

Le leggi contro le sofisticazioni del burro esistono anche oggi, ma io ho l'impressione che non è la legge che bisogna perfezionare, bensì gli organi di controllo. Perchè non basta che noi qui diciamo: la margarina deve essere una cosa a parte, si debbono mettere nella margarina i reagenti per poterla scoprire; ma chi farà rispettare la legge quando noi sappiamo che tutte le ditte — anche quelle che vanno per la maggiore, anche quelle che fanno della *rèclame* di burro specialissimo — sia per venalità, sia per adeguarsi a quella che è la illecita concorrenza, mettono nel burro delle materie che costano molto meno del burro e che soprattutto non hanno le proprietà nutritive del burro?

Ora noi vediamo che un grandissimo numero di ditte procede a queste sofisticazioni e prova ne è il numero enorme di denunce: la stessa relazione che accompagna il disegno di legge parla di ben 962 denunce sporte all'Autorità giudiziaria durante il decorso 1955.

Io vorrei sapere però di queste 962 denunce quante ne sono andate a buon fine, quanti hanno pagato di persona e quanti, invece, sono sfuggiti attraverso le maglie della legge e attraverso le difese di avvocati specializzati in materia. Molte grandi ditte produttrici di burro hanno il loro difensore stipendiato per trovare il cavillo, per discutere sulla legge in modo che anche la contravvenzione più giusta non abbia la sua conclusione logica.

Ecco perchè noi dobbiamo insistere sulle disposizioni delle vecchie leggi.

Quale era una delle misure prese per evitare o diminuire o scoprire la sofisticazione del burro? Era quella di imporre l'obbligo che nella margarina e nei burri vegetali fosse miscelato un reagente che, anche in misura limitata, potesse essere rivelato all'analisi.

Ricordo che quando era Ministro dell'agricoltura il collega Salomone (che non vedo presente in questo momento) mi disse: « Caro Porcellini, hanno raggiunto una perfezione tale, i gabinetti di analisi di coloro che sofisticano il burro, che quelli che abbiamo noi a nostra disposizione non riescono a scoprire le sofisticazioni ».

Ora mi pare che sia un po' troppo pessimistica questa dichiarazione, perchè lo Stato deve

trovare il modo di scoprire le frodi; e badate bene che questa è una di quelle frodi continue, di tutti i giorni e di tutte le ore.

In un intervento che ho fatto in Aula, ho dichiarato che nessuno di noi mangia burro genuino, qualunque burro compri, perchè la frode comincia dal produttore. Noi dobbiamo insistere perchè le fabbriche di margarina siano tutelate, in quanto anche esse hanno degli operai che debbono continuare il loro lavoro, ma dobbiamo difendere il prodotto burro e non dobbiamo permettere che prodotti che valgono quasi sempre la metà di esso vengano immessi nel burro, guastandone le capacità nutritive.

Ho sentito il collega Carelli affermare che la margarina fa bene al fegato. Non so, ma molte volte fa male allo stomaco: e se eventualmente vogliamo mettere a posto il fegato non dobbiamo rovinare lo stomaco.

E poi bisogna vedere come è fatta la margarina! Ci sono ditte serie, attrezzate per fabbricare questo prodotto, ma vi sono anche piccole industrie che sorgono e fabbricano della margarina con grassi che sono dannosi alla salute, e fanno concorrenza ad altri prodotti...

CARELLI. La margarina sta al burro come l'olio di semi sta all'olio di oliva!

PORCELLINI. Non ho detto che questi grassi debbano sparire, ma ho detto che debbono essere venduti come tali! Non deve, insomma, essere permesso che la margarina sia venduta come burro, perchè sarebbe continuare una truffa che dura da troppo tempo.

Ora non voglio dilungarmi troppo: però sono d'accordo nel cercare di migliorare il prodotto burro, per la difesa dell'agricoltura, del prodotto latte e del consumatore. Noi dobbiamo migliorare la lavorazione del burro e, per far questo, dobbiamo sorvegliare tutte le creamerie, tutti i burrifici, anche le grandi ditte, anche quelle che vanno per la maggiore, perchè spesso possiamo ad una piccola creameria di tener grassi animali o vegetali, però permettiamo a grandi ditte di produrre tipi di latticini che non hanno attinenza l'uno con l'altro, ma che consentono di immettere nel burro anche sostanze nocive.

Ora il collega Carelli diceva: noi dobbiamo pensare alla esportazione del burro. Evidentemente il senatore Carelli non conosce la situazione del mercato del burro. Il burro l'abbiamo sempre importato, perchè ne siamo deficitari, e tutti gli inverni ne arrivano forti quantitativi specialmente dalla Danimarca, dalla Francia e particolarmente dall'Argentina. Una delle ragioni per cui i Governi italiani (non parlo del Governo attuale) permettevano l'uso della margarina era per l'appunto la deficiente produzione in Italia del burro. Allora la margarina serviva a tamponare un po' questa mancanza di burro e se gli Italiani mangiavano anche margarina invece che burro ai Governi di allora non importava nulla. Oggi ci siamo messi su un'altra strada: non solo per la difesa del consumatore, ma anche per la difesa del produttore. Ci preoccupiamo della produzione del latte, che abbiamo spinto in avanti, tanto che tutti gli anni è in aumento, e temiamo che questo aumento sia eccessivo. In realtà la produzione è ancora insufficiente, sia perchè non distribuimo il latte a tutti i vecchi e a tutti i bambini, sia perchè il burro, invece di essere genuino viene sofisticato ed adulterato con margarina ed altri grassi emulsionati.

Noi dobbiamo preoccuparci dei vari metodi di truffa esistenti in commercio: il primo è quello del peso. Noi dobbiamo cercare che gli involucri del burro non siano eccessivamente pesanti; oggi viene usata anche la stagnola, poichè pesa più della carta.

In secondo luogo, dobbiamo tener d'occhio l'umidità. Quando si fanno le contravvenzioni per umidità del burro, nessuna di queste, o almeno una minima parte, va a finire a buon fine, perchè l'umidità è un elemento che tende naturalmente a modificarsi: il burro in esame viene tenuto in vasetti e siccome l'analisi ultima, quella decisiva, eseguita dal laboratorio di Roma, viene fatta dopo cinque o sei mesi, per quanto ci siano dei tappi ermetici, l'umidità sparisce. Per cui, se prima l'umidità era eccessiva, si riduce poi ad una percentuale tale per cui finisce con l'aver ragione colui che frodava, e bisogna quasi domandargli scusa.

MERLIN. Senatore Porcellini, lei è fabbricante di burro?

PORCELLINI. No, ma vivo in una provincia in cui tutti sono fabbricanti di questo prodotto!

Ad ogni modo, per evitare le sofisticazioni, raccomando che la legge sia fatta in maniera tale da impedire a tutti di prendere l'iniziativa di fabbricare margarina, per cui quelle ditte che hanno l'autorizzazione possano essere controllate.

In secondo luogo, raccomando che ci sia veramente il reagente, vale a dire la fecola di patata o l'olio di sesamo, che, come tutti sanno, sono i due reagenti che si manifestano immediatamente a qualsiasi analisi anche la più semplice.

E bisogna, infine, stare attenti che la sorveglianza sia fatta anche di notte, perchè queste piccole fabbriche di margarina lavorano di notte quando sanno che gli agenti non vanno ad elevare contravvenzioni. I proprietari delle latterie, infatti, portano alla sera il loro prodotto ai burrifici, e questi lavorano di notte in modo che coloro che raccolgono il burro da questi caseifici vengono ad avere il burro sofisticato fin dall'inizio. È tutta una speculazione! Non basta, insomma, dire che non ci devono essere nella fabbrica grassi estranei a quello che è il burro; bisogna assolutamente che i grassi vegetali e le margarine siano fuori, in un altro locale lontano. E quando si trovano nei burrifici dei grassi non genuini, non crediate che siano lì per il piacere di averne una scorta; sono lì perchè li adoperano.

Citerò un ultimo esempio in questo campo, naturalmente senza fare i nomi, perchè è sempre una cosa antipatica. Una ditta importante, che lavora centinaia di quintali di prodotto, ha avuto una visita da parte di agenti che non erano del posto (al riguardo faccio rilevare che occorre che gli agenti vertiginosamente si cambino, perchè lo stesso agente va bene solo una o due volte, ma la terza volta non è più efficace); tale perquisizione è stata determinata dal fatto che quell'industriale aveva avuto una questione sindacale e voleva fare eccessivamente l'aguzzino con gli operai, nonostante che avesse i guadagni facili in questo modo.

Denunciato da qualcuno degli operai e avvenuta la perquisizione, sono stati esaminati tutti i frigoriferi e tutto è andato bene. Su richiesta degli agenti, quell'industriale dichiarò di avere un altro frigorifero, ma destinato ai bisogni familiari. Si pensi che si trattava di un frigorifero che contiene centinaia di quintali! Ebbene, fu perquisito quel frigorifero e lì dentro fu trovato il « morto ».

Orbene, quella ditta avrà pagato 50 mila lire di multa e ne avrà spese 50 o 100 mila per l'avvocato, misura insufficiente quando si pensi che essa frodava ogni giorno centinaia di migliaia di lire! Ragione per cui ritengo che non costituiscono nemmeno una remora quelle trecentomila lire di ammenda stabilite nel disegno di legge, perchè questa somma è per molti il guadagno di qualche giornata. Motivo per cui ritengo che bisogna colpire i contravventori con una pena restrittiva della libertà personale.

RISTORI. Allora bisogna aumentare il numero delle carceri!

PORCELLINI. No, perchè se tiriamo fuori quelli che non ci debbono stare il posto ci sarà!

Ho finito. Voglio solo rammentarvi ancora una volta (parlo per esperienza vissuta) che le leggi vanno bene tutte, ma non valgono niente se non troviamo i mezzi per applicarle.

MONNI. Questo disegno di legge del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presentato di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro delle finanze incontra evidentemente la piena approvazione di tutti. Ed è per questo che noi desideriamo rendere il disegno di legge perfetto più che sia possibile, perchè l'argomento ha estrema importanza.

Ho visto or ora un cenno del collega Alberti che evidentemente intende prendere la parola ed egli la prende sempre, e sempre con competenza, tutte le volte che si tratta di materia relativa alla salute pubblica, oltre che alla produzione. Questo disegno di legge, infatti, interessa due cose, è diretto a due finalità: a tutelare l'onestà e la genuinità di un prodotto

di consumo così generalmente diffuso; e, indirettamente, a garantire la tutela della salute pubblica.

Io potrei personalmente testimoniare che, abituato ormai forse da trent'anni a mangiare riso in bianco la mattina e la sera in continuazione, senza stancarmi mai, tuttavia soffro di disturbi ogni qualvolta, sulla nave o sul treno, mi avviene di condire il riso con burro sofisticato o alterato; non me ne rendo ragione, ma il fatto è che poi sento dei disturbi.

In effetti è a conoscenza di tutti che il burro ha una importanza grandissima nell'alimentazione. Perciò il disegno di legge merita approvazione e per questo dobbiamo stare attenti che ogni sua norma sia ben intesa ed applicata.

Si è parlato di produzione; da un lato si dice che questa sia esuberante, dall'altro si dice che sia deficiente e che vi si debba rimediare con l'importazione dall'estero. È questo un argomento che abbiamo trattato altre volte, quando si è parlato di commercio con l'estero.

Penso che se è vero, come è vero, che esiste una crisi lattiero-casearia specialmente nelle grandi produzioni della Valle Padana, sia possibile avere del burro genuino in grandissima quantità e sia possibile anche cercare di esportarlo verso l'estero. È strano, insomma, che si parli di una crisi di superproduzione in questo settore in Italia quando, dall'altro lato, si sostiene che, invece, la produzione è deficitaria in rapporto al fabbisogno nazionale.

Tutta una materia, questa, che raccomandando, comunque, alla attenta considerazione del Ministro dell'agricoltura, perchè si accerti veramente se in Italia siamo in condizioni di produrre quanto occorre e se è possibile produrre bene per poter anche esportare.

Quindi l'argomento suggerito dal disegno di legge non interessa soltanto la produzione ma interessa anche il commercio, la tutela del commercio. Occorre infatti una buona produzione, per una buona vendita, per cercare di contribuire ad eliminare quella grave crisi che si è da tante parti lamentata specialmente nelle zone dove noi ritenevamo che, invece, vi fosse della ricchezza proprio a causa di queste grandi produzioni.

Abbiamo discusso qui, non è molto, della necessità che la produzione del latte sia uti-

lizzata per le refezioni scolastiche e per altri fini, per dar modo di vendere quella grande quantità di latte che si produce.

Quanto al parere dato dalla 2ª Commissione permanente (è argomento che interessa l'esame dei singoli articoli, ma che attiene anche alla parte generale, alle sanzioni in generale), osservo che sussiste in seno a quella Commissione una certa preoccupazione perchè le sanzioni stabilite per le frodi non risultino eccessivamente gravi per i piccoli produttori che commettono sovente piccole infrazioni.

Ora, intendiamoci: io penso che il piccolo produttore, che presenta il suo prodotto senza involucri, senza tutte quelle garanzie che la legge ritiene utili per la produzione commerciale, generalmente non viene nemmeno colpito perchè generalmente questi piccoli produttori non hanno una attrezzatura industriale che consenta loro di mettere in commercio del burro sofisticato. Il piccolo produttore guadagna vendendo del burro vero perchè non è capace nemmeno di preparare burro sofisticato. Le sofisticazioni avvengono invece presso le grandi ditte ben attrezzate.

D'altra parte, al momento dell'esame dell'articolo che stabilisce le sanzioni, noi potremmo vedere se non sia il caso di aggiungere un capoverso in cui si dica che per i fatti di lievissima entità, che non comportino una frode o un danno grave, vengono stabilite minori sanzioni.

Detto questo, a me non resta che raccomandare alla Commissione di esaminare con attenzione tutte le norme per renderle veramente efficaci, dato che l'argomento è di estrema importanza.

ROGADEO. Il senatore Porcellini, ha messo, io penso, il dito su quello che è il punto dolente di questa e di tutte le altre leggi per la difesa della produzione, e cioè le sanzioni contro coloro che commettono delle frodi. Per ragioni che io stesso non saprei spiegare, le procedure contro coloro che commettono delle frodi hanno un *iter* talmente lungo che le sanzioni non fanno paura a nessuno. E questo sia per il burro che per l'olio o per il vino.

Io, che appartengo ad una regione in cui il burro si mangia solo a Natale o a Pasqua, in

cui si usa solo l'olio, prendo occasione da quanto ha detto il senatore Porcellini per far presente al Ministero dell'agricoltura l'opportunità che si esamini, con gli organi competenti, una procedura diversa, una procedura che possa avere uno svolgimento più rapido.

Ricordo che, in un paese di Puglia, in periodo di raccolto delle mandorle un pretore ebbe la buona idea di adottare la procedura d'urgenza per certi furti che erano stati commessi. Orbene, dopo tre giorni i furti cessarono! Infatti, una volta avvenuto il reato, se si dilunga la procedura giudiziaria nel tempo, anche se si arriva alla condanna, la cosa non ha più gran valore per impedire le frodi.

Quindi penso che l'8ª Commissione dovrebbe esprimere il voto che il Ministero dell'agricoltura, d'accordo con quello della giustizia, trovi un sistema per poter accelerare i giudizi che si svolgono per reprimere le frodi.

ALBERTI. Onorevoli colleghi, sia perdonata la mia intrusione in questa discussione, intrusione che è determinata unicamente da motivi tecnici.

La questione della sofisticazione del burro è una grave cosa che disonora un po' l'Italia. La mentalità cavillosa e superscientifica dell'italiano è tale che, quando si tratta di scavalcare lo spirito e la lettera della legge, lo fa senz'altro ed è questo un fatto veramente poco commendevole.

Negli ultimi tempi i progressi scientifici e tecnici nel ramo che concerne questa attività sono stati notevoli. Oggi si parla di inclusione nel burro di grassi di cui è quasi impossibile, con i mezzi usuali, scoprire la presenza; però noi abbiamo in Italia una grande istituzione, una istituzione che ci fa veramente onore e cioè l'Istituto superiore di sanità; ma esso interviene nell'*iter* del contenzioso, solamente in sede di appello o di cassazione. L'organismo che, invece, a questo proposito potrebbe agire efficacemente è il laboratorio provinciale di analisi, soprattutto perchè questo laboratorio, attraverso il suo personale, conosce quale è, diciamo così, il genio sofisticatore della regione, perchè ogni regione ne ha uno: una regione ha a disposizione grassi animali che vengono inclusi in una maniera speciale, men-

tre un'altra regione ha grassi di importazione che possono essere inclusi in un'altra, e così via.

Ora bisognerebbe, con i mezzi del Ministero dell'agricoltura — che non sono molti, ma che potrebbero reperirsi a questo scopo — bisognerebbe, dicevo, stabilire un premio per quei laboratori di analisi, per quei chimici o per quei direttori che nel corso dell'anno segnalassero più casi di sofisticazione di burro od anche il sospetto di sofisticazioni.

I giovani chimici potrebbero poi anche essere incoraggiati con particolari borse di studio, che abbiano per oggetto dei metodi di rilevamento delle sofisticazioni del burro. In Italia facciamo troppe volte della scienza teorica: c'è una scienza pratica che sarebbe apprezzata anche dalla comune opinione. Oggi si potrebbero istituire a tale scopo delle borse di studio sia da parte del Ministero della pubblica istruzione che da quelli dell'agricoltura e dell'industria, perchè il problema riguarda anche l'industria, dato che si tratta di una difesa dell'industria sana italiana.

Con queste borse di studio sul tema preciso delle sofisticazioni, delle adulterazioni del burro, si cimenterebbero schiere di giovani di buona volontà, e i molti concorrenti a queste borse di studio andrebbero reperendo i materiali sospettabili. Perchè, credete pure, hanno pienamente ragione i colleghi che mi hanno preceduto e che hanno parlato della gravità e della estensione di queste truffe continue: le proporzioni di queste truffe sono veramente notevoli!

Ma c'è un'altra questione che dobbiamo tener presente, e prendo spunto dalle parole del collega Monni: specialmente dopo l'ultima guerra l'ulcera gastrico-duodenale ha assunto una diffusione notevolissima. Ci saranno certo a concorrervi delle ragioni neuro-psichiche o di sofisticazione totale della nostra alimentazione, ma il fatto è che c'è questo aumento notevolissimo e preoccupante dell'ulcera. E mi pare che per un povero ammalato sia dannoso prendere un alimento che, creduto terapeutico, invece viene a peggiorare le sue condizioni.

Raccomando pertanto di nuovo all'onorevole Sottosegretario per l'agricoltura questo problema e faccio voti perchè si possano reperire

mezzi finanziari atti ad incoraggiare la ricerca delle sofisticazioni a mezzo di borse di studio o di premi.

DARDANELLI. Credo di avere una certa competenza in questa materia, dato che la mia famiglia ha svolto, a suo tempo, una attività nel settore lattiero-caseario. Io concordo pienamente con quanto è stato detto qui sulla necessità di aggravare le pene, di porre delle pene maggiori là dove si trova una certa gravità di dolo, che si riscontra specialmente qualora presso una grande industria sia accertata la presenza, nei locali di lavorazione od in locali adiacenti, della margarina.

Faccio, peraltro, presente una cosa: ritengo, e l'ho constatato, che le grandi industrie in genere, non siano quelle che tendono alle frodi, in quanto la possibilità di prosperare per le grandi industrie casearie è legata alla necessità di mantenere un prodotto che sia veramente genuino. Guai a quella grande industria che fosse sorpresa ad adulterare il prodotto caseario e specificatamente il burro!

Viceversa l'adulterazione del burro avviene precisamente tra i piccoli produttori, quelli che non hanno attrezzature, che magari qualche volta non adoperano la margarina ma hanno tali deficienze nella lavorazione del burro che questo si presenta alla vendita in condizioni disastrose.

Ed è perciò che anche sui piccoli occorre far pesare la legge, perchè non bisogna credere che i piccoli non ricorranò alle adulterazioni, anzi sono proprio i piccoli che hanno maggiore necessità di guadagnare.

PORCELLINI. Imparano dai grossi!

DARDANELLI. Se i grossi sono sorpresi a sofisticare il burro siano molto più severamente colpiti! Però bisogna ammettere che sono i piccoli, anche per la deficienza di macchinario, quelli che presentano dei prodotti più scadenti. Perchè volete sottrarre i piccoli alle loro responsabilità?

Ma l'adulterazione avviene anche nel campo del commercio, e perciò penso che il Ministero dovrebbe estendere la sorveglianza sui rivendi-

tori affinchè il prodotto sia sempre venduto con la carta contrassegnata e sigillata. Guai quando il prodotto viene venduto senza seguire tali norme, perchè è proprio in quell'ambiente di rivenditori che, molte volte, viene fatta con il burro genuino una pasta con altro burro deficiente. Viceversa se questo prodotto viene consegnato incartato e sigillato c'è una garanzia di più. Non dimentichiamo, inoltre, come nelle nostre montagne si produca in piccola quantità del burro che si presenta poi al commercio in condizioni disastrose specialmente per l'acidità, perchè non è abbastanza bene impastato o per mancanza di quegli accorgimenti tecnici di cui il grande produttore si vale.

Perciò dico: sorveglianza sì sui grandi, severità con essi se siano sorpresi ad adulterare il burro, ma anche una sorveglianza specifica sui piccoli che non sono attrezzati. Bisogna, insomma, che chi produce burro dia la dimostrazione di avere la possibilità di una buona preparazione del prodotto. E specialmente sia estesa la sorveglianza sul commercio per impedire al rivenditore di ricevere un prodotto genuino e poi di sofisticarlo per aumentare il suo guadagno.

FANTUZZI. Io non sono certamente un commerciante nè un produttore di burro lavorato, sono però un contadino produttore di latte dal quale si ricava il burro genuino. Si parla di colpire i produttori di burro che frodano; ma i piccoli produttori? Vorrei che si facesse una precisazione: il piccolo produttore di burro, che acquista il latte da cui ricava il burro, può tirar fuori un prodotto imperfetto forse dal punto di vista soprattutto della umidità, ma non commette alcuna frode, anche se il suo prodotto non si conserva a lungo! Ed allora? Chi è che fa le frodi e le sofisticazioni su burro, immettendo sul mercato un prodotto fatto con sostanze di altro genere? Sono quelli che lavorano in grande e che genericamente si chiamano produttori, e produttori non sono, ma manipolatori del burro, coloro che manipolano il burro genuino.

In realtà, oggi, la lavorazione ed il commercio del burro non sono mai diretti o quasi

mai: il produttore che produce il burro dal latte non immette sul mercato o al consumo se non una piccola quantità di questo indispensabile alimento.

Quel burro, invece, che viene immesso nel grande commercio, è tutto delle cremerie dove non si lavora il latte ma si lavora e si confeziona il burro con altre sostanze, ed è lì che avviene la frode, è lì che bisogna sorvegliare e colpire severamente.

Si è parlato di piccole, di grandi e di medie aziende che lavorano il burro per immetterlo sul commercio: ora non vi è dubbio che le piccole aziende, che sono meno attrezzate delle grandi, hanno molta più difficoltà ad alterare il burro immettendovi sostanze non genuine. Chi immette sostanze non genuine nel burro e poi lo vende sono generalmente le grandi aziende. Certo, esse si valgono di una tecnica più progredita che assicura una più lunga conservazione del burro; il prodotto si presenta meglio ed è pure più difficile scoprire l'adulterazione anche mediante le analisi, perchè i sofisticatori sanno fare delle accorte combinazioni, nella fusione dei vari grassi, in modo da non essere colpiti.

Mi pare che su questi fatti non ci dovrebbero essere dubbi! Ed allora, se le cose stanno così, io non posso non avere delle preoccupazioni, pur accogliendo il principio ispiratore del progetto che, senza dubbio, servirà a ridurre, se non a far scomparire, le frodi e a scoprire almeno qualcuno dei frodatori. Il progetto stabilisce che il burro sia impacchettato e sigillato, che rechi un nome e indichi il luogo di provenienza. È giusto tutto questo, però, ad esempio, che cosa è successo per l'aceto? Per tutelare l'aceto di vino, secondo la legge, si deve venderlo in bottiglie confezionate ed è proibito vendere l'aceto senza la bottiglia con la relativa etichetta. Ma parliamoci con franchezza: quale è l'aceto di vino che troviamo in commercio? Nelle bottiglie così confezionate non mi sono accorto che ci sia aceto di vino, ma si tratta per lo più di aceto fabbricato con sostanze diverse dal vino.

Accadrà anche qui che verrà colpito il piccolo produttore di montagna perchè, dotato di attrezzature insufficienti, porterà in commer-

cio burro con alta percentuale di umidità. Sarà dunque colpita la piccola latteria montana, scomoda e male attrezzata. Ciò secondo me sarebbe molto grave.

PRESIDENTE. Anche la seconda Commissione ha sollevato questo dubbio, facendo presente la necessità di usare indulgenza verso i fabbricatori di burro in montagna.

FANTUZZI. In montagna e in pianura. Come si può colpire il fabbricante di burro, se questo burro diventa acido? Colpiamo le frodi, colpiamo colui che produce un burro artefatto, il quale resiste qualche tempo e poi si guasta. Ma dobbiamo esser cauti verso chi produce un burro naturale, che anche se col tempo si inacidisce è sempre puro burro di latte.

Se noi assumessimo un orientamento di questo tipo, andremmo a colpire proprio colui che diciamo di voler difendere. Si parla di crisi, di sovrabbondante produzione di latte e conseguentemente di burro, si afferma che bisogna impedire la fabbricazione di burro non puro e poi si manifesta l'intenzione di colpire il piccolo produttore che non è fornito di una attrezzatura sufficientemente precisa che gli permetta di portare il burro al grado di umidità stabilito, costringendolo ad abbassare il grado di umidità e d'altra parte aumentando la possibilità di immissione di ingredienti extra-burrosi. Queste sono cose che vanno pur dette, perchè la legge parla di azione contro le frodi e cioè contro coloro che fabbricano burro che non è tale.

Nè sono d'accordo nella opportunità di chiamare burro il prodotto di grassi non derivati dal latte, sia pure con l'indicazione « burro di margarina, burro di cocco, ecc. ». Ciò non gioverebbe alla difesa del burro di latte.

La massaia che va a fare gli acquisti, vede scritto « burro » sull'etichetta, nota che costa meno ed allora lo compra, convinta di comprare burro di latte con quel determinato sapore e quel determinato potere nutritivo, mentre si tratta di burro che di latte non è.

Mi pare quindi che si dovrebbe fare una distinzione più netta fra un prodotto e l'altro. Sia chiamato burro il burro di latte, qualunque sia la bestia che lo produce, ma non il prodotto di grassi vegetali o simili,

Ultimo argomento. Per impedire con successo le frodi è necessaria una attrezzatura di vigilanza veramente seria ed efficiente, composta da funzionari che ad un certo momento non si rivelino troppo amici dei fabbricanti di burro. In caso contrario accadrà quel che si verifica per la fabbricazione del vino: vino non di uva non ce ne dovrebbe essere nel mercato ed invece c'è. Un esempio. Io sono socio ed amministratore di una cantina sociale, a questa cantina si è presentato un giorno un commerciante che offriva un tal vinello ad un certo prezzo: 2.000 lire all'ettolitro, aggiungendo: ve lo porto di notte voi lo mischiate col vostro e la cosa è fatta. Il fatto è stato segnalato, ma questo commerciante continua ad andare in giro, a vendere, se trova acquirenti, mentre nel suo stabilimento non c'è stata nessuna visita.

Non vorrei che anche nel caso del burro succedesse che nemmeno le segnalazioni servano a far compiere le visite, date le affinità, gli interessi comuni, le parentele, che impediscono agli agenti di vigilanza di far completamente il loro dovere. Sarebbe opportuno che vi fosse una severa vigilanza ed eventualmente una continua rotazione dei funzionari a tale fine preposti.

DE GIOVINE, *relatore*. Noto che siamo tutti d'accordo sulla necessità di approvare il disegno di legge.

Al senatore Porcellini faccio osservare che tutte le leggi precedenti, le quali disciplinano la fabbricazione della margarina e dei prodotti affini, rimangono in vigore; esse vengono sostituite se e in quanto incompatibili con la presente legge. La questione del rivelatore da immettere nei grassi di margarina e idrogenati resta nei termini fissati dall'articolo 9 della legge 14 gennaio 1954. Non vi è quindi dubbio che i grassi idrogenati debbano essere confezionati in quella determinata maniera, dalla quale deriva la possibilità dell'accertamento.

Per quanto riguarda poi la distinzione che si vorrebbe fare fra piccoli e grossi produttori di burro, io penso che la legge non possa fare discriminazioni in materia. Se ciò facessimo, apriremmo il varco ad una infinità di sofisti-

cazioni che verrebbero addirittura legalizzate. Si tratta naturalmente di applicare la pena in misura maggiore o minore, così come previsto dagli articoli che si riferiscono a tale argomento.

Circa le preoccupazioni del senatore Fantuzzi, che cioè possano essere colpiti i piccoli produttori, i quali fabbricano un burro con maggiore umidità, che può portare più facilmente all'adulterazione, rilevo che nel disegno di legge sono previste soltanto le frodi, mentre il burro che viene ad alterarsi ricade sotto le sanzioni della legge comune. Al momento della presentazione al consumo, se il burro è adulterato per eccessiva umidità, intervengono le sanzioni previste dalla legislazione in vigore. Ritengo perciò che non si possa assolutamente far distinzione, fra grossi, medi e piccoli produttori.

Per quanto si riferisce alla celerità, da tutti auspicata, nelle applicazioni delle sanzioni, questa purtroppo è al di fuori delle nostre possibilità; noi possiamo migliorare leggi, ma non seguirle nella loro applicazione. Giacciono presso gli uffici giudiziari, preture e tribunali, migliaia di pratiche per contravvenzioni elevate dagli organi speciali del Ministero il quale in materia è zelantissimo. L'amico Rogadeo ha parlato di un pretore che dava immediatamente corso alle cause per furti di mandorle. Probabilmente era egli stesso produttore di mandorle...

Noi dobbiamo cercare di fare leggi sempre migliori, ma oltre a ciò altro non possiamo fare.

PRESIDENTE. Ho assiduamente assistito al Congresso del latte tenutosi alla F.A.O. In quella sede i problemi che qui ci preoccupano, sono stati largamente agitati specialmente dai rappresentanti dell'Europa del nord. Ho già accennato, nel discorso che ebbi l'onore di fare a nome della Commissione durante la discussione del bilancio, che si è colà affermato che il consumo del latte potrebbe essere aumentato addirittura di circa un milione di quintali, se il latte fosse, per esempio, impiegato nella confezione dei gelati; infatti attualmente i gelati, in modo particolare, vengono confezionati con la margarina. Proposi allora che sull'etichetta

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

70ª SEDUTA (23 ottobre 1956)

dei gelati fosse resa obbligatoria l'indicazione: « panna fatta col burro » oppure « panna fatta con la margarina ».

Nell'assistere a quelle discussioni, restai inoltre meravigliato come tra i rappresentanti di nazioni civilissime, quali l'Inghilterra, gli Stati Uniti, Olanda, si discutesse ancora il problema della pastorizzazione del latte, da noi già completamente risolto, nel senso che il latte pastorizzato è igienico, è privo di bacilli e conserva inalterate le sue qualità nutritive. Questo dico a onore del nostro Paese.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo ha poco da aggiungere. Le tesi espresse quasi tutte concordano ed io non posso far altro che raccomandare la rapida approvazione del disegno di legge.

In merito all'osservazione fatta circa lo zelo che il Ministero deve porre nell'attuazione della legge, io non posso far altro che ripetere quello che già è stato detto. Migliaia di contravvenzioni sono state elevate e il loro disbrigo dipende tutto dalla Magistratura su cui il Ministero dell'agricoltura non può intervenire. Il Ministero dell'agricoltura il suo dovere lo ha fatto e spinge sempre più i propri organi al controllo e alla vigilanza per impedire le sofisticazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La denominazione « burro » è riservata al prodotto ottenuto dalle creme ricavate unicamente dal latte di vacca.

Al prodotto ottenuto dalle creme ricavate dal latte di animali diversi dalla vacca può essere attribuita la denominazione « burro », purchè seguita dall'indicazione della specie animale da cui proviene il latte.

L'uso di denominazioni o di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima o al prodotto finito per garantirne la

salubrità è consentito a condizione che il burro così trattato corrisponda ai requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

FERRARI. Questo articolo stabilisce che soltanto alle creme ricavate dal latte di vacca è riservata la denominazione « burro », così come per consuetudine è definito « latte » il solo latte di vacca. D'accordo su questo. Però dobbiamo tener presente che il burro veramente finito è formato da latte di vacca e da latte di pecora.

DE GIOVINE, *relatore*. È una frode.

FERRARI. In determinate regioni è l'unico burro che si produce e non esito ad affermare che è migliore del burro di solo latte di vacca. Ora noi non possiamo escludere la possibilità di fabbricare questo tipo di burro le cui proprietà intrinseche sono eccellenti.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È un burro che può essere sempre prodotto, purchè sull'etichetta venga indicato che si tratta di burro di latte misto, di vacca e di pecora.

FERRARI. Mi premeva avere un chiarimento di questo genere.

MONNI. Può darsi il caso che taluno preferisca il burro di latte di pecora in quanto ha proprietà nutritive forse maggiori di quello di latte di vacca. Ma vi sono coloro che desiderano il burro di latte di vacca, cioè il « burro » per definizione, appunto perchè non ha la pesantezza di quello di pecora, che è molto più grasso. Ora è considerato genuino anche il burro di pecora, purchè porti quella determinata indicazione. Ciò si richiede, per impedire una mescolanza fraudolenta dei due tipi di latte.

FERRARI. Per l'esperienza che io ho in materia, aggiungo che da zona a zona della nostra Puglia vi sono qualità di latte di vacca differenti e quindi una resa differente di burro. La correzione con il latte di pecora si rende pertanto necessaria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

È vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio burro:

a) che non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo precedente;

b) che non proviene da latte conforme alle disposizioni sanitarie;

c) che contiene materie estranee alla composizione del latte o della crema di latte di provenienza;

d) che contiene agenti di conservazione diversi dal sale comune;

e) che è colorato con sostanze non consentite dalla legge;

f) che all'esame organolettico e chimico risulta rancido o comunque alterato.

L'impiego di agenti di conservazione diversi da quello indicato nella lettera d) del presente articolo deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

CARELLI. Tutto quello che si è detto è stato ben detto, però il punto più delicato riguarda l'alterazione del latte; mangiare la margarina non è dannoso, mentre il burro alterato è proprio l'elemento che può procurare uno stato patologico nel consumatore. Pregherei pertanto l'onorevole Sottosegretario di voler fare la massima attenzione circa l'alterazione di questo prodotto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto in peso di materia grassa non inferiore all'82 per cento.

FABBRI. Io proporrei di sostituire l'ultima parte dell'articolo con il seguente testo: «... non deve contenere un grado di umidità superiore al 18 per cento». Infatti la disposizione che parla dell'82 per cento di materia grassa lascia invariate le contestazioni che sorgono circa il grado di umidità del burro e le altre sostanze cosiddette non grasse esistenti nel burro quali il lattosio, le proteine, i sali minerali ecc. Stabilendo invece che il grado di umidità non deve essere superiore al 18 per cento, ne consegue che il residuo 82 per cento deve comprendere solamente il peso delle materie grasse e delle altre sostanze non grasse, le quali ultime oscillano comunemente dallo 0,50 all'1,50 per cento.

DE GIOVINE, *relatore*. Mi sembra che stabilendo il contenuto della materia grassa nel burro in una misura non inferiore all'82 per cento si eliminano meglio tutti quegli inconvenienti a cui accenna il senatore Fabbri, perchè è evidente che il rimanente 18 per cento, oltre che al grado di umidità, si deve anche riferire a tutte quelle altre sostanze non grasse.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi sembra che la formula proposta dal Governo tuteli meglio la genuinità del burro; infatti non precisando che l'82 per cento deve essere solo di materia grassa potrebbe aumentare la quantità degli altri componenti del burro.

FABBRI. Dopo queste precisazioni non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita o ceduto a qualsiasi titolo esclusivamente preparato in confezioni originali ed intere, di peso netto non superiore ad un chilogrammo e contenuto in involucri non manomissibili, ermeticamente chiusi o in

involucri chiusi con sigilli portanti la sigla della ditta confezionatrice e congegnati in modo che, in seguito all'apertura siano resi inservibili. Sull'involucro che racchiude il burro deve risultare, con caratteri indelebili e ben visibili ed in lingua italiana, la denominazione del prodotto, il peso netto, il cognome e nome o la ragione o denominazione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezione.

Nei locali destinati alla vendita al minuto per il consumo diretto non è consentita la detenzione di burro che non sia confezionato secondo le norme del presente articolo.

FANTUZZI. Nella provincia di Reggio Emilia sono diffusissime le latterie sociali, le quali per la maggioranza danno alle cooperative di consumo ed anche a privati il burro ricavato dal prodotto latte che lavorano, e lo danno al prezzo esatto di costo sul mercato all'ingrosso, per favorire il consumo. Ora, se noi imponiamo in maniera rigida che tutto il burro che viene immesso sul mercato sia confezionato in pacchetti, il burro dovrà passare per altre mani aumentando così di prezzo.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le latterie stesse potranno provvedere a preparare il burro in involucri chiusi e punzonati, il che aumenterà di ben poco il prezzo del burro. Aggiungo che l'articolo 7 precisa meglio tutta questa materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

Il burro non destinato al consumo diretto può essere preparato in pezzature di peso maggiore ad un chilogrammo e senza il confezionamento prescritto dal precedente articolo 4.

In ciascun trasferimento il burro non destinato al consumo diretto deve essere accompagnato da un documento da cui risulti il nome della ditta speditrice, quello del vettore e quello della ditta destinataria, nonché la

denominazione, il peso netto del prodotto e la data di spedizione; mancando tale documento, la merce si intende destinata al consumo diretto in violazione alle norme di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 6.

I magazzini di deposito all'ingrosso di burro devono essere regolarmente iscritti presso le competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura. Chiunque intende gestire magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso o per la conservazione del burro deve darne preventiva comunicazione all'Istituto incaricato della vigilanza competente per territorio, specificando la precisa ubicazione dei magazzini stessi.

Le ditte che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono magazzini all'ingrosso o di conservazione del burro devono fare la comunicazione di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data suddetta.

I titolari, gestori di magazzini di cui ai commi precedenti, devono comunicare preventivamente alla Camera di commercio, industria ed agricoltura ed all'Istituto di vigilanza competenti ogni trasferimento o chiusura dei magazzini stessi.

FABBRI. Secondo me sarebbe opportuno aggiungere dopo il primo il seguente comma: « Le ditte produttrici di burro, che hanno rappresentanti con deposito fuori della loro sede, nel caso in cui intendano effettuare passaggi di burro non destinato al consumo diretto, a propri clienti grossisti, dovranno chiedere la licenza comunale di esercizio a nome proprio e non a nome del loro intermediario ».

E questo perchè varie volte si adoperano gli intermediari per sfuggire alle proprie responsabilità.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questo è già previsto al secondo comma dell'articolo 5.

MONNI. Per rispondere alle preoccupazioni del senatore Fabbri si potrebbe semplicemente

modificare il secondo comma dell'articolo 6 sostituendo alla dizione: « Le ditte che alla data di entrata in vigore... »: « Le ditte, anche intermediarie, che alla data di entrata in vigore... ».

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo.

FABBRI. Sono anche io d'accordo e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal senatore Monni al secondo comma dell'articolo, accolto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 con l'emendamento testè approvato.

È approvato).

Art. 7.

Sono vietate:

a) la detenzione di qualsiasi grasso non derivato dal latte nei caseifici, burrifici, cremerie, latterie, spacci di latte al minuto e comunque nei locali di lavorazione o confezione del burro e locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili;

b) la detenzione di apparecchi atti alla manipolazione del burro o di altri grassi nei locali di deposito o di vendita del burro, ubicati fuori dei caseifici, burrifici, cremerie, latterie, locali di lavorazione o confezione del burro;

c) la detenzione di burro nelle fabbriche di margarina o di grassi idrogenati, o in locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei proporre due emendamenti: la soppressione nella lettera a) della dizione: « spacci di latte al minuto », perchè è necessario che questi spacci siano esclusi dal divieto di detenzione di grassi per consentire loro la vendita della margarina; e l'aggiunta in

fine alla lettera a) e alla lettera c) della frase: « a qualunque uso destinati ».

PRESIDENTE. Ritengo che, per una maggiore correttezza formale, debba dirsi all'inizio dell'articolo anzichè « Sono vietate », « È vietata ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale modificazione formale.

(È approvata).

Metto ai voti gli emendamenti proposti dal Governo, e cioè la soppressione, nella lettera a), della dizione « spacci di latte al minuto » e l'aggiunta, infine alla lettera a) e alla lettera c), della dizione: « a qualunque uso destinati ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Art. 8.

Le spedizioni e le consegne, da parte dei produttori di margarina o di altri grassi idrogenati destinati alla vendita per il consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, debbono essere sempre accompagnate da apposita bolletta recante la denominazione, la destinazione e il peso del prodotto, nonchè l'indicazione della ditta fornitrice, di quella ricevente, della data di spedizione o della data di consegna.

Le bollette, da staccarsi da apposito registro a madre e figlia, devono essere numerate progressivamente.

All'atto della spedizione o della consegna del prodotto, copia della bolletta di accompagnamento deve essere spedita al competente Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e sostanze di uso agrario.

Negli stabilimenti di produzione di margarina e di grassi idrogenati deve essere tenuto anche un registro di carico e scarico del prodotto preparato e di quello esitato.

I fogli del registro, numerati progressivamente, devono constare di due parti, una per il carico, l'altra per lo scarico. Nella parte destinata al carico, oltre alla quantità e alla

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

70ª SEDUTA (23 ottobre 1956)

data di preparazione del prodotto finito, deve essere indicata anche la quantità e la natura della materia prima detenuta; in quella destinata allo scarico, devono essere indicati la destinazione del prodotto e il numero e la data della bolletta di accompagnamento.

I bollettari e i registri di carico e scarico devono essere tenuti sempre aggiornati e a disposizione degli Organi di vigilanza, per eventuali accertamenti.

Il Governo propone, in sostituzione dell'intero articolo, il seguente testo:

« Le ditte che abbiano stabilimenti di produzione di margarina e di grassi idrogenati debbono tenere aggiornato, presso gli stabilimenti stessi, un registro di carico e scarico delle materie prime. Alla voce "carico" dovranno essere specificate le quantità delle materie grasse distinte per qualità introdotte nello stabilimento, ed alla voce "scarico" le quantità delle stesse materie grasse destinate alle varie lavorazioni. Dovranno altresì tenere aggiornato un registro di carico e scarico della margarina e dei grassi idrogenati: alla voce "carico" dovranno riportare i quantitativi di margarina e di grassi idrogenati prodotti, alla voce "scarico" i quantitativi usciti dallo stabilimento con l'indicazione dei destinatari e del numero del documento di accompagnamento. Si intendono finiti e pronti per la vendita e quindi da includersi alla voce "carico" tutti i quantitativi di margarina e di grassi idrogenati comunque confezionati esistenti nei locali dello stabilimento.

« La tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico è obbligatoria anche per i grossisti ed i depositi di margarina o di grassi idrogenati. Al carico dovranno essere indicati il quantitativo introdotto, la ditta produttrice ed il numero del documento di accompagnamento, allo scarico i quantitativi venduti ed il numero del documento di accompagnamento.

« I registri di carico e scarico debbono essere, prima dell'uso, numerati e vidimati dall'Istituto di vigilanza del Ministero di agricoltura e foreste competente per territorio.

« Per le registrazioni di carico e scarico di cui sopra sono riconosciuti idonei i libri tenuti per le scritturazioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'im-

posta generale sull'entrata, o dal testo unico per la finanza locale e dai relativi regolamenti di esecuzione. Anche questi libri dovranno però essere vidimati dall'Istituto di vigilanza di cui al precedente comma.

« Le spedizioni e le consegne, da parte di industriali, grossisti e depositi, di margarina o di grassi idrogenati, debbono essere sempre accompagnate da un documento dal quale risulti il nome della ditta speditrice, quello del vettore e quello della ditta destinataria, nonché la denominazione, il peso netto del prodotto e la data di spedizione.

« La margarina ed i grassi idrogenati destinati al consumo diretto, confezionati in più involucri, dovranno recare anche sugli involucri interni le indicazioni prescritte dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1361 ».

Se nessuno chiede di parlare metto ai voti il testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Art. 9.

Il burro comunque alterato od avariato può essere detenuto e trasportato a condizione che sui singoli involucri e sui recipienti che lo contengono sia stato stampigliato in caratteri indelebili e ben visibili l'indicazione « burro alterato non in vendita ». La stessa indicazione deve risultare anche sui documenti di trasporto.

Si osserva in ogni caso la disposizione del capoverso dell'articolo 5.

(È approvato).

Art. 10.

Chiunque produce, confeziona, detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo burro contenente grassi diversi da quelli derivati dal latte è punito con la multa di lire 1.000 per ogni chilogrammo di burro risultato sofisticato, ma la pena non può essere inferiore a lire 100.000.

In caso di recidiva e nei casi in cui la margarina od i grassi idrogenati addizionati al burro risultino privi del prescritto rivelatore, si applica, oltre la multa, la pena della reclu-

sione fino ad un anno e la interdizione dall'esercizio dell'industria o del commercio da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi.

(È approvato).

Art. 11.

Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 è punito con la multa da lire 30.000 a lire 500.000.

Riterrei opportuno discutere questo articolo congiuntamente con il successivo articolo 12 del quale do pertanto lettura.

Art. 12.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 4, 5, 6, 8 e 9, primo comma, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo propone di modificare l'articolo 12 nel modo seguente: « Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 9, primo comma, è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000. Nei casi più gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi ».

MONNI. In quale articolo si stabiliscono le sanzioni per i contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 1, primo e secondo comma? Questo articolo infatti stabilisce solo le sanzioni per il terzo comma dell'articolo 1.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se si osserva bene, il terzo comma nella sua conclusione comprende i primi due.

FERRARI. La prima infrazione prevista, quella cioè di uno che vende burro ottenuto da latte di pecora o di capra per burro ricavato da latte di vacca, è grave.

CARELLI. Tanto il latte di pecora che il latte di capra hanno gli stessi gliceridi del latte di vacca; vi è solo differenza di acidi grassi.

FERRARI. L'infrazione costituisce una frode in commercio e sappiamo come le frodi in commercio siano considerate dal Codice penale. A mio avviso, dovremmo stabilire una pena superiore a quella prevista dal Codice penale. L'infrazione di cui all'articolo 1 non può essere paragonata alle infrazioni degli articoli 4, 5, 6 e 8.

Quindi o facciamo un articolo *ad hoc* o lasciamo che sia considerata come frode in commercio.

DI ROCCO. Con questo disegno di legge noi intendiamo unificare la materia; quindi è assurdo che mentre stabiliamo delle norme dirette alla difesa della genuinità del burro facciamo successivi richiami ad altre norme. La legge deve essere concepita in maniera unitaria in modo che il magistrato non debba poi ricorrere ad altre disposizioni. È evidente che chiunque mette in commercio burro di latte di pecora, di bufala o di asina come burro di latte di vacca commette una infrazione assai notevole.

FERRARI. Io ripeto sono del parere che debba essere considerata una frode in commercio: in tal caso o la trascuriamo, ed allora il magistrato applicherà la pena che il Codice penale prevede per le frodi in commercio, o, dal momento che vogliamo fare una legge completa, dobbiamo stabilire una pena superiore a quella prevista dal Codice penale.

RAGNO. Non vedo la ragione per la quale una frode in commercio per questo prodotto debba essere punita in misura superiore a quella di altre per prodotti diversi, che possono essere più dannosi del burro. Potrebbe a mio avviso valere la disposizione del Codice penale.

MONNI. A mio avviso, la formulazione dell'articolo 12 va bene se si includono anche il primo e il secondo comma dell'articolo 1, perchè per il resto il magistrato potrà ben rego-

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)70^a SEDUTA (23 ottobre 1956)

larsi avendo da applicare un minimo ed un massimo di ammenda. Ritengo anche che questa Commissione non possa stabilire l'arresto fino a tre mesi senza il parere della Commissione di giustizia.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione di giustizia non è vincolante.

MONNI. Noi siamo competenti solo dal lato tecnico.

DE GIOVINE, *relatore*. Ma qui siamo in sede deliberante.

MONNI. Lei ricorda che quando abbiamo discusso il disegno di legge che prevedeva sanzioni più rigorose per le sofisticazioni dei vini, erano presenti gli onorevoli Medici e De Pietro, perchè è chiaro che, quando in un disegno di legge si stabiliscono delle penalità, si deve interpellare il Ministro della giustizia.

RISTORI. Condivido sotto certi aspetti le considerazioni del senatore Monni. La nostra Commissione che si interessa particolarmente dei problemi dell'agricoltura potrebbe essere, in questo momento, indotta, per la difesa degli interessi particolari della categoria o delle categorie che più specificatamente rappresentiamo, ad esagerare. Pertanto ritengo che le osservazioni del collega Monni abbiano un certo peso.

CARELLI. Il parere inviatoci dalla 2^a Commissione, di cui fa parte anche il senatore Monni, dice chiaramente: « La tutela legislativa non solo dei legittimi interessi, ma anche della buona fede dei consumatori, giustifica largamente un disegno di legge, il quale si proponga come l'attuale la difesa della genuinità del burro, contro le sofisticazioni purtroppo oggi largamente perpetrate ». Ora, evidentemente, questa dizione ci dà anche mandato di aumentare le pene senza sentire nuovamente la 2^a Commissione.

MONNI. Non ho detto di rinviare il disegno di legge alla Commissione di giustizia, ma di non aggiungere l'emendamento riguardante l'arresto.

RAGNO. Ma se abbiamo detto che si tratta di una frode in commercio potremmo lasciare l'articolo così com'è senza riferirci al secondo comma dell'articolo 1 perchè, quando questa frode si verifica, è chiaro che entra in vigore il Codice penale.

FERRARI. Secondo me è necessario far richiamo sia al secondo comma dell'articolo 1 che al Codice penale.

DE GIOVINE, *relatore*. Faccio osservare alla Commissione che l'articolo 2 dice: « È vietato produrre e tenere per vendere o comunque porre in commercio burro che non corrisponda alle definizioni di cui all'articolo precedente ». E, d'altra parte l'articolo 11 stabilisce che « chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 è punito con la multa da lire 30.000 a lire 500.000 ».

È chiaro quindi che è prevista la sanzione anche per il secondo comma dell'articolo 1.

RAGNO. Mi sembra che in tal modo faremo delle discriminazioni: la frode in commercio per il burro sarà punita in una maniera, mentre altre frodi in commercio saranno punite diversamente.

DARDANELLI. Anche a me sembra che si porrebbe a disagio il magistrato, perchè egli, che sarebbe disposto a qualificare il delitto come frode a norma dell'articolo 516 del Codice penale, si troverà di fronte ad una legge speciale che sortirà dunque un effetto contrario a quello che il legislatore si proponeva.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo che questa complessa dizione, che sembra in contrasto con il Codice penale, sia il risultato di precedenti esperienze di applicazione del Codice. Si è cioè osservato che in casi precedenti il magistrato ha erogato di preferenza le pene più basse, e si tende quindi ad aumentarle. Si tratta insomma di una specie di indirizzo che si vuol dare al magistrato circa il minimo della pena da applicare.

DARDANELLI. Perchè non facciamo riferimento al Codice penale? Perchè non diciamo cioè che solo qualora non si ravvisi la fat-

tispecie prevista dall'articolo 516 del Codice penale si applica questa disposizione? Diversamente rischiamo di ottenere, ripeto, l'effetto opposto.

DE GIOVINE, *relatore*. Per la chiarezza della discussione faccio osservare che il disegno di legge riguarda innanzi tutto la difesa della genuinità del burro al momento della produzione.

Ora, la frode in commercio non colpisce il produttore, ma soltanto chi mette in commercio i prodotti sofisticati. Con questa legge si intende invece colpire il prodotto sofisticato alle origini. Attualmente un produttore non è colpito se produce burro preparato con latte di pecora anzichè con latte di vacca: è punito solo chi vende questo prodotto.

MONNI. Penso che si potrebbe risolvere la questione approvando un emendamento aggiuntivo all'articolo 11 così concepito: « ... salvo quanto previsto dal Codice penale per le frodi in commercio ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti l'emendamento aggiuntivo testè proposto dal senatore Monni.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 11 con la modificazione testè apportata.

(È approvato).

Do ora nuovamente lettura della formulazione proposta dal Sottosegretario per l'articolo 12:

« Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto comma e 9, primo comma, è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000.

« Nei casi più gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

Art. 13.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7 è punito con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

Nei casi più gravi ed in quello di recidiva, si applica anche la reclusione fino a tre mesi.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo propone un emendamento inteso a sostituire alle parole « all'articolo 7 » le altre « agli articoli 7 ed 8, ultimo comma ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 13 con la modificazione testè apportata.

(È approvato).

Art. 14.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 10, 11 e 13, la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale.

(È approvato).

Art. 15.

Il giudice, nel pronunciare condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone:

a) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;

b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione, dei quali uno scelto fra i quotidiani;

c) che la sentenza venga affissa all'Albo della Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

RAGNO. Propongo la soppressione della lettera a) che a mio avviso è superflua, perchè la condanna comporta anche il pagamento delle spese.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

70ª SEDUTA (23 ottobre 1956)

DE GIOVINE, *relatore*. Di norma il giudice condanna solo alle spese di giudizio.

RAGNO. Penso che in questo caso anche eventuali spese di analisi saranno considerate spese di giudizio.

FERRARI. Mi sembra che comunque questa precisazione possa risultare utile.

RAGNO. Non insisto. Si può tuttavia per maggiore chiarezza aggiungere, alla lettera *a*), dopo la parola « condannato » la parola « anche ».

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento testè proposto dal senatore Ragno.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 con la modificazione testè apportata.

(È approvato).

Art. 16.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.

Sono abrogati gli articoli 26 e 27 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033; gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381; l'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

(È approvato).

Art. 17.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al burro importato dall'estero.

ROGADEO. Vorrei sapere se le disposizioni di questo articolo si applicheranno anche al burro importato con il *surplus* americano.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Si applicano a tutto il burro, comunque importato dall'estero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17 del disegno di legge, di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.